

REGOLAMENTO DELL'I.C.I.
(Imposta Comunale sugli Immobili)

- approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 05.02.1999
- modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 23.12.1999
- modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 79 del 24.11.2000
- modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 94 del 21.12.2000
- modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 98 del 19.12.2002
- integrato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 09.04.2003
- modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 03.03.2011
- modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 86 del 15.12.2011

I N D I C E

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art 2 – Gestione del servizio
- Art 3 – Definizione di fabbricati ed aree
- Art 4 – Disposizioni particolari per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 5 – Abitazione principale
- Art 6 – Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili
- Art 7 – Esenzioni

TITOLO III
DENUNCE – ACCERTAMENTO – CONTROLLI

- Art. 8 – Denunce ed attività di accertamento
- Art 9 – Interessi per la riscossione e i rimborsi
- Art 10 – Versamenti
- Art 11 – Differimento dei termini per il versamento
- Art 12 – Rimborsi
- Art 13 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14 – Disposizioni transitorie

Art. 15 - Entrata in vigore

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, (I.C.I.) nel Comune di Verona, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Leg.vo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.Leg.vo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2

Gestione del servizio

1. Il servizio di riscossione del tributo è effettuato dal Concessionario nei termini e con le modalità previsti dal D.Leg.vo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'accertamento dell'imposta è effettuato dal Comune in economia diretta.

3. Il Consiglio Comunale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico-finanziario, funzionale ed organizzativo, può affidare il servizio di riscossione del tributo, anche disgiuntamente, nelle forme previste dall'art. 5 del Regolamento generale delle entrate.

4. La gestione dell'imposta, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Leg.vo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3

Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta, ai sensi dell'art. 2 del D. Leg.vo n. 504/1992, sono così definiti:

1) Fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

2) Area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici, generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale e/o dall'approvazione del piano degli interventi.

Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla lettera b) art. 2 del D. Leg.vo. n. 504/1992

3) Terreno agricolo: sono terreni agricoli quelli destinati alle attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse.

Sono inoltre considerati terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione di coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri o coloni ed appartenenti ai rispettivi gruppi familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9.1.1963, n. 9, con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 51% del reddito complessivo imponibile IRPEF, con esclusione delle pensioni derivanti dall'attività agricola, determinato per l'anno precedente.

ART. 4

Disposizioni particolari per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 01 gennaio dell'anno d'imposizione. Al solo fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, i competenti uffici comunali provvedono periodicamente e per zone omogenee a determinare valori di riferimento, tenendo conto anche dei valori medi delle transazioni immobiliari realmente avvenute nel triennio precedente all'annualità d'imposizione.

Detti valori sono contenuti in tabelle allegate alla delibera annuale di approvazione delle aliquote.

2. I valori indicati nella tabella hanno influenza solo sul piano della possibile limitazione del potere di accertamento del Comune, nel senso che se l'imposta viene calcolata sulla base di un valore pari e non inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente, non si procede in via ordinaria all'accertamento.

Resta in ogni caso possibile l'accertamento del maggior valore nel caso in cui gli uffici competenti vengano a conoscenza che la base imponibile dichiarata in atti pubblici e/o ai fini fiscali è superiore ai valori indicati nelle tabelle.

3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 5

Abitazione principale

1. Si intende abitazione principale agli effetti dell'applicazione dell'esenzione, in quanto compatibile con il D.L. 93 del 27-05-2008 e successive modifiche e integrazioni, quella nella quale il soggetto persona fisica con i suoi familiari dimora abitualmente. L'unità immobiliare deve essere utilizzata in via esclusiva con espresso divieto di subaffitto o di qualsivoglia accordo avente lo scopo di cederne l'utilizzo, anche parziale.

Tale situazione si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore residente nel Comune di Verona ai propri familiari (parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado) ivi residenti;
- d) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- e) alloggi regolarmente assegnati dall'ATER (Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale).

L'esenzione, di cui alla lettera c), è riconosciuta per anno solare o frazione di esso: si applica all'abitazione principale e ad altre due unità immobiliari abitative previa presentazione, presso il Coordinamento Tributi, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per ottenere l'applicazione dell'esenzione ad altre unità immobiliari è necessario che il contribuente produca copia del contratto di comodato gratuito debitamente registrato. L'esenzione decorre dall'anno in cui viene presentata la sopra citata documentazione.

La condizione necessaria per il riconoscimento, per anno solare o frazione di esso, dell'esenzione di cui alla lettera e) consiste nella presentazione, presso il Coordinamento Tributi, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2. Sono esclusi dall'esenzione gli immobili di categoria A/1, A/8, A/9 ai quali si applica l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione secondo quanto previsto dal comma 6.

3. Agli immobili posseduti da proprietari residenti nel Comune di Verona e concessi in uso gratuito agli affini fino al secondo grado, in quanto destinati a loro abitazione principale, si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale, senza detrazione, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il Coordinamento Tributi con decorrenza dall'anno in cui viene presentata la sopra citata documentazione.

Agli immobili posseduti da proprietari non residenti nel Comune di Verona e concessi in uso gratuito agli affini fino al secondo grado, in quanto destinati a loro abitazione principale, si applica l'aliquota ordinaria, con detrazione secondo quanto previsto dal comma 6, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio presso il Coordinamento Tributi con decorrenza dall'anno in cui viene presentata la sopra citata documentazione.

4. Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE si applica l'aliquota ordinaria nonché la detrazione, se iscritti all'AIRE di Verona, secondo quanto previsto dal successivo comma.

5. La detrazione, il cui ammontare è determinato in misura fissa dalla legge, si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Nel caso in cui nessuno dei proprietari utilizzi l'immobile, e lo stesso sia equiparato ad abitazione principale ai fini della detrazione, l'importo della detrazione si divide in parti uguali in base al numero dei proprietari.

6. Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione, con deliberazione annuale adottata con le modalità previste dalla legge; in alternativa può prevedere una riduzione percentuale dell'imposta dovuta. Dette facoltà possono essere esercitate anche limitatamente a

situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con la medesima deliberazione. Nella deliberazione annuale sono stabilite le condizioni indispensabili per il riconoscimento da parte del Comune della spettanza della detrazione o dell'ulteriore detrazione in presenza di particolari tipologie di abitazioni principali o situazioni di disagio economico-sociale (per es. presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro un termine prestabilito).

7. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

8. Nella deliberazione annuale di determinazione delle aliquote sono stabilite le condizioni indispensabili in presenza delle quali il Comune riconosce il diritto alla applicazione delle aliquote ridotte (per es. presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro un termine prestabilito).

9. Si considera come pertinenza dell'abitazione principale l'unità immobiliare situata nel raggio di 400 metri in linea d'aria dalla stessa. La pertinenza, nel limite massimo di una unità immobiliare deve essere iscritta distintamente in catasto nelle categorie C6 o C7.

ART. 6

Riduzioni d'imposta per fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

2. A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali i fabbricati o le unità immobiliari in presenza delle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
- e) assenza o grave ammaloramento degli elementi indicati all'art. 21 della legge 27.07.1978 n. 392,

3. L'imposta è ridotta del 50% per le unità immobiliari che necessitino di interventi di

manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale, dai quali derivi l'inabitabilità/inagibilità del fabbricato e/o dell'unità immobiliare, dalla data di inizio lavori fino all'accatastamento, all'ultimazione dei lavori o all'utilizzo dell'unità stessa.

4. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a) mediante perizia tecnica da parte dei competenti uffici comunali, con spese a carico del proprietario, se richiesta dallo stesso;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.

La dichiarazione di cui al punto b) ha validità dall'anno in cui viene effettuata dal contribuente interessato.

Il Comune verifica la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante i competenti uffici comunali.

ART. 7 Esenzioni

1. L'esenzione prevista dal 1° comma, lett. i, dell'art. 7 del D.Leg.vo n. 504/1992 e successive modifiche e integrazioni, compete esclusivamente per gli immobili posseduti ed utilizzati da Enti non commerciali pubblici o privati.

2. Detta esenzione è estesa anche alle IPAB per gli immobili adibiti ad attività istituzionale e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o Enti che godono delle agevolazioni ONLUS di cui all'art. 10 del D.Leg.vo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della stessa legge, nonché alle Associazioni di Promozione Sociale, come definite dalla legislazione di settore.

3. Sono inoltre esenti dall'imposta gli immobili adibiti alle attività di cui all'art. 14 del Regolamento per l'insediamento delle attività commerciali approvato con Deliberazione consiliare 25 febbraio 2000, n. 8 in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D. Leg.vo 31 marzo 1998, n. 114.

TITOLO III DENUNCE – ACCERTAMENTO - CONTROLLI

ART.8 Denunce ed attività di accertamento

1. Il procedimento di accertamento dell'imposta, si intende regolato in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 161 e 162 della L. 27/12/2006, n. 296 e successive modificazioni. Permane l'obbligo della presentazione della dichiarazione nei casi indicati dal comma 174 della legge sopra riportata. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo a quello in cui le modificazioni si sono verificate.

Resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze, il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua a

essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune.

1.bis La Giunta Comunale, tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri informati a principi di equità e di efficienza, i gruppi omogenei di contribuenti o di immobili da sottoporre a controllo. Al fine di incentivare l'attività di accertamento e di controllo, svolta direttamente dal Comune, una percentuale pari al 2% delle maggiori somme effettivamente riscosse, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione dell'imposta, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Coordinamento Tributi che ha partecipato a tale attività.

1. ter Il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta:

- verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le dichiarazioni, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione del possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato;
- procede alle rettifiche delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;
- determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere, delle sanzioni e dei relativi interessi;

1. quater Sull'ammontare di imposta che risulta o non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 13 del D.Leg.vo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art. 13 del D.Leg.vo n. 471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel comma 1 ter.

1. quinquies Alle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi è applicabile la definizione agevolata, riduzione ad un quarto, prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Leg.vo n.472/97, e quella prevista dall'art. 14, comma 4, del D.Leg.vo n.504/92, come sostituito dall'art. 14 del D.Leg.vo n.473/97;

1. sexies L'avviso di cui al precedente comma 1 ter deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali il Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del D. Leg.vo n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto per l'anno di imposta 1999 e successivi.

3. Non si procederà ad emettere avviso d'accertamento qualora l'importo globale di ogni singolo avviso, comprensivo di imposta, sanzioni, ed interessi, risulti uguale o minore di €. 12,00.

ART. 9
Interessi per la riscossione e i rimborsi

1. Per la riscossione e per i rimborsi dell'imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura legale.
2. E' esclusa la ripetizione di quanto pagato dai contribuenti sulla base delle disposizioni previgenti.

ART. 10
Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, salvo l'accertamento sulla maggiore imposta eventualmente dovuta.
2. Nel caso di recupero parziale o totale dell'imposta mediante l'emissione di avvisi di accertamento per più anni pregressi, il Responsabile del tributo può autorizzare, su richiesta del contribuente, una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 8 rate trimestrali di pari importi, per importi complessivi superiori a €. 1.000,00 ed in presenza di dimostrate condizioni economiche disagiate, previa applicazione dell'interesse legale, vigente al momento della richiesta di rateazione, calcolato con riferimento all'intero periodo di rateazione.
3. L'Ufficio, qualora la somma rateizzata superi l'importo di € 25.822,84, può richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.
4. In caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una singola rata, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'Ufficio al recupero mediante riscossione coattiva con iscrizione a ruolo dell'intero debito residuo.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della Legge 27.12.2006 n° 296, e successive modifiche e integrazioni, i versamenti ordinari d'imposta non debbono essere eseguiti quando l'imposta annua complessiva risulti uguale o minore ad € 12,00.
6. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in un comune diverso, è ammesso, su istanza del contribuente, il riversamento delle somme indebitamente incassate, direttamente al Comune competente.
La richiesta di riversamento deve pervenire entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo al giorno dell'erroneo pagamento. L'istanza deve essere corredata da documentazione idonea a comprovarne la fondatezza. Le somme oggetto di riversamento sono trasferite al comune competente al netto di compensi o commissione, e senza interessi.
7. Chi ha eseguito il versamento d'imposta per immobili situati in un Comune diverso, può richiedere il rimborso a questo Comune, sempre entro il predetto termine quinquennale, solo nel caso in cui abbia versato l'imposta al Comune competente, soggetto attivo del tributo, a fronte di

provvedimenti d'accertamento da quest'ultimo emessi e divenuti definitivi.

ART. 11
Differimento dei termini per il versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

ART. 12
Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 164 e 171, della Legge n° 296/2006 e successive modifiche o integrazioni, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di procedimento contenzioso, si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, quello del passaggio in giudicato della decisione.
3. L'istanza di rimborso, deve essere corredata della documentazione idonea a comprovare il diritto alla restituzione, a pena d'inammissibilità dell'istanza stessa.
4. Non si procede a rimborso per importi uguali o minori a €. 12,00.
5. Nel caso in cui il valore delle aree fabbricabili dichiarato dal contribuente sia superiore a quello indicato nelle tabelle di cui al precedente art.4, comma 1, allo stesso non spetta alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata.

ART. 13
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Leg.vo n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Per le aree che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.Leg.vo. n. 504/1992 e la somma

dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Leg.vo. n. 504/1992.

4. Il rimborso compete per i due anni d'imposta antecedenti l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 14 Disposizioni transitorie

1. Per l'anno di imposta 2006 il Funzionario responsabile ICI, in aderenza alle scelte operate dalla Giunta, verifica la situazione del possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato, sulla base delle comunicazioni presentate. Determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi. Per la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione ICI si irroga, mediante separato atto, la sanzione amministrativa di € 103,29 per ciascuna unità immobiliare.

ART. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Decorrono dall' 1.1.2000 le disposizioni contenute negli artt. 3, comma 1, 5, commi 1 contenute negli articoli 5, 8 e 10 comma 2, come modificati con deliberazione consiliare n. 98 del 19.12.2002.e 5, 10, commi 2, 3 e 4, come modificati con deliberazione consiliare N. 98 del 23.12.1999. Decorre dall' 1.1.2000 l'art. 9 del Regolamento.
3. Decorrono dall' 1.1.2001 le disposizioni contenute negli artt. 4, comma 1,7,8, comma 1 lett. c), 10, comma 2, come modificati con deliberazione consiliare N. 94 del 21.12.2000.
4. Decorrono dall'1.1.2003 le disposizioni contenute negli articoli 5, 8 e 10 comma 2, come modificati con deliberazione consiliare n. 98 del 19.12.2002.
5. Decorrono dall'1.01.2011 le disposizioni contenute nell'art. 2, c. 1;
art. 3, c. 1, n. 2;
art. 4, c. 1, 2;
art. 5, c. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10;
art. 6, c. 1, 2, 3, 4;
art. 7, c. 1;
art. 8, c. 1, c. 1 ter, c. 1 quarter, c. 3;
art. 9, c. 1;
art. 10, c. 1, 2, 5, 6, 7;
art. 12, c. 1, 2, 3, 4, 5;

art. 13, c. 3;
art. 14.

6. Decorre dall'01.01.2008 la disposizione contenuta nell'art. 5, c. 1, lett. e);
decorre dall'01.01.2006 la disposizione contenuta nell'art. 7, c. 1;
decorrono dall'01.01.2011 le disposizioni contenute nell'art. 8, c. 1/bis e nell'art. 10, c. 1
come modificati con deliberazione consiliare n. 86 del 15/12/2011.